

Tribunale di Brescia, sentenza dell'11 luglio 2023, n. 1791 – s.p.a., compenso dell'amministratore, eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio di cui all'art. 1460 c.c. va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto perché l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ogni prestazione eseguita costituisce un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che non esiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione. Ne deriva che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente (cfr. Cass. n. 4225/2022 e Cass. n. 7550/2012)

In materia di compenso spettante all'amministratore di società di capitali, esiste un nesso sinallagmatico di tipo contrattuale (sia pure originato all'interno di un rapporto di natura associativa) tra adempimento dei doveri dell'amministratore (la cui violazione è altresì fonte di responsabilità) e diritto al relativo compenso, pertanto la

società può sollevare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per opporsi alla richiesta del suo ex amministratore di ottenere il pagamento del compenso, allegando l'inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi dal medesimo assunti. In tal caso il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (cfr. Cass. n. 29252/2021; Cass. n. 12978/2002). Ne consegue che il rifiuto della società di pagare il compenso dell'ex amministratore sollevando l'eccezione di inadempimento è ammissibile limitatamente al corrispettivo maturato nel periodo relativamente al quale sussistono i lamentati inadempimenti.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società per contestare la richiesta di pagamento del compenso formulata in sede monitoria dal suo ex amministratore sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. L'opposizione è stata rigettata in quanto gli inadempimenti allegati dall'opponente consistevano in condotte realizzate nel corso dell'esercizio precedente rispetto a quello in cui erano maturati i compensi oggetto di ingiunzione, sicché è stato ritenuto insussistente il rapporto sinallagmatico tra detti inadempimenti e l'obbligazione di pagamento degli emolumenti azionati dall'ex amministratore.

[Sent. 11.07.2023 n. 1791Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)